

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-103.0.0.-10

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Aprile il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di dirigente di Direzione Segreteria Generale E Organi Istituzionali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIA DI VERDIANO VERA DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E SUPPORTO TECNICO AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'AULA CONSILIARE E DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELL'AULA AD USO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO – IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 335 "ACQUISIZIONE DI SERVIZI" – ESERCIZI FINANZIARI 2022-2023 – CIG 8156756FF9

Adottata il 27/04/2022 Esecutiva dal 16/05/2022

27/04/2022	BISSO GIANLUCA	
------------	----------------	--



DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-103.0.0.-10

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIA DI VERDIANO VERA DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E SUPPORTO TECNICO AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'AULA CONSILIARE E DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELL'AULA AD USO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO – IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 335 "ACQUISIZIONE DI SERVIZI" – ESERCIZI FINANZIARI 2022-2023 – CIG 8156756FF9

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss. mm. e ii., in particolare l'art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza e gli artt. 183 e 191, impegni di spesa e l'art. 192, determina a contrarre;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. e ii., in particolare l'art. 4, comma 2, funzioni e responsabilità dirigenziali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. e ii. in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b), contratti sotto soglia;
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno, n. 55;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- lo *Statuto* del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 giugno 2021, in particolare gli artt. 77 e 80, funzione dirigenziale e competenze dei dirigenti;
- il *Regolamento di contabilità* del Comune di Genova, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 4 marzo 1996 e successivamente modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 09 gennaio 2018;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 22 dicembre 2021 sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024, e con Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 10 febbraio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Premesso che:

- la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali fornisce il supporto agli organi istituzionali del Comune ed in particolare per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei Capigruppo;
- dal 2009, in attuazione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Affari Generali e Gare e Contratti Settore Affari Generali n. 2009/152.0.0/50 del 14 luglio 2009, l'aula consiliare del Comune, è dotata di apposito sistema integrato multimediale per la votazione elettronica e la gestione audio multimediale per le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, a seguito di apposito contratto stipulato con la *Società Eurel Informatica S.p.a.* che ha fornito il sistema stesso;
- l'aula ove si svolgono le sedute della Conferenza capigruppo è dotata di apposito sistema di registrazione audio;
- che permane l'interesse della Civica Amministrazione ad acquisire tale servizio di presidio e supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare e del sistema di registrazione dell'aula ad uso della Conferenza Capigruppo del Comune di Genova, al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei Capigruppo;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-103.0.0.-2, adottata il 17 febbraio 2020 e resa esecutiva il 18 febbraio, a seguito di procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO), svolta tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., era stato affidato alla ditta *Maia di Verdiano Vera* con sede in Genova, Viale Ansaldo 28 r. - P.I. 03884160106 - (Cod. Benf. 53916), il servizio di presidio e supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare e del sistema di registrazione dell'aula ad uso della Conferenza dei Capigruppo, per la durata di un anno, per il corrispettivo, da intendersi a corpo, di euro 59.682,40 (imponibile pari a euro 48.920,00 e IVA 22% pari a euro 10.762,40) - CIG 8156756FF9;

- nella suddetta determinazione era prevista un'eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni a facoltà dell'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- a seguito dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19 il contratto è stato sospeso (Determinazione Dirigenziale n. 2021-103.0.0.-4 del 05.05.2020) e più volte è stata autorizzata la ripresa parziale dell'esecuzione del servizio (Determinazioni Dirigenziali n. 2020-103.0.0.-6 del 16.06.2020, 103.0.0.-28 del 13/11/2020, 2021-103.0.0.-6 del 03/03/2021, 2021-103.0.0.-14 del 26/05/2021, 2021-103.0.0.-26 del 31/08/2021, tutte esecutive ai sensi di legge),
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-103.0.0.-1 del 14 gennaio 2022, resa esecutiva in data 21 gennaio 2022, è stato fissato quale nuovo termine di scadenza del contratto il giorno 13 giugno 2022;

Considerato che si rende necessario procedere a garantire la continuità dello svolgimento del servizio di presidio e supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare e del sistema di registrazione dell'aula utilizzata per le sedute della Conferenza Capigruppo del Comune di Genova;

Dato atto inoltre che il servizio è stato svolto dalla ditta affidataria in modo puntuale e professionale, con piena soddisfazione di entrambe le parti;

Vista la nota n. PG/2022/159269 del 27 aprile 2022 con la quale la ditta *Maia di Verdiano Vera* accetta l'affidamento del servizio alle medesime condizioni per altri dodici mesi, come previsto nella citata determinazione n. 2020-103.0.0.-2;

Dato atto che in data 27 aprile 2022 con nota n. PG/2022/160220 del 27 aprile 2022 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Vilma Lagorio, in servizio presso la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali, che ha sottoscritto dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6 bis della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., in sostituzione del RUP Luigi Macciò che ha cessato il proprio servizio per pensionamento;

Atteso che il suddetto affidamento è strutturato in un unico lotto, in considerazione dell'esiguità dell'importo dello stesso e che le modalità di gestione del conseguente contratto sono regolate dalle Condizioni Particolari del Servizio già allegate quale parte integrante e sostanziale della citata determinazione n. 2020-103.0.0.-2 e allegate, altresì, al presente provvedimento (Allegato 1);

Ritenuto pertanto di rinnovare il servizio di presidio e supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare e del sistema di registrazione dell'aula utilizzata per le sedute della Conferenza Capigruppo del Comune di Genova, per la durata di dodici mesi, dal 14 giugno 2022 al 13 giugno 2023, alle medesime condizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Servizio, alla ditta *Maia di Verdiano Vera* per il corrispettivo da intendersi a corpo, di euro 59.682,40 (imponibile pari a euro 48.920,00 e IVA 22% pari a euro 10.762,40);

Dato atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

- 1) di affidare, per la durata di dodici mesi, dal 14 giugno 2022 al 13 giugno 2023, il servizio di presidio e supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare e del sistema di registrazione dell'aula ad uso della Conferenza dei Capigruppo, alla ditta *Maia di Verdiano Vera* con sede in Genova, Viale Ansaldo 28 r. P.I. 03884160106 (Cod. Benf. 53916), per il corrispettivo, da intendersi a corpo, di euro 59.682,40 (imponibile pari a euro 48.920,00 e IVA 22% pari a euro 10.762,40), pari alla somma prevista nel precedente contratto;
- 2) di prevedere la revoca di diritto dell'affidamento nel caso in cui da controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdettivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto, o nel caso in cui la ditta non produca attestazione del versamento del bollo o della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso l'affidatario si trovi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) per avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, per avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario;
- 3) **di confermare** le Condizioni Particolari di Servizio che disciplinano le modalità del servizio di cui al punto 1), allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegato 1);
- 4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- 5) di impegnare la spesa complessiva di euro 59.682,40 IVA inclusa, al capitolo 335 "Acquisizione di servizi" C.d.C. 15.6.29, P.d.C. U 1.3.2.99.999 "Altri servizi n.a.c.", ripartendola come di seguito indicato:

- euro 32.035,79 Bilancio 2022 (IMP. 2022/8962),
- euro 27.646,61 Bilancio 2023 (IMP. 2023/457);
- 6) di stabilire che la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali provvederà alla liquidazione delle fatture che saranno emesse dalla ditta Maia di Verdiano Vera con sede in Genova, Viale Ansaldo 28 r. P.I. 03884160106, mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, dietro invio di fattura elettronica, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;
- 7) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- 9) **di dare atto** che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE Dott. Gianluca Bisso



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-103.0.0.-10
AD OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIA DI VERDIANO VERA DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E SUPPORTO TECNICO AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'AULA CONSILIARE E DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELL'AULA AD USO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO – IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 335 "ACQUISIZIONE DI SERVIZI" – ESERCIZI FINANZIARI 2022-2023 – CIG 8156756FF9

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E SUPPORTO TECNICO AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'AULA CONSILIARE RELATIVAMENTE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI GENOVA.

CIG 8156756FF9







Art. 1 – Oggetto del contratto

- 1. Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari del servizio di presidio e supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare relativamente alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza Capigruppo del Comune di Genova, così come meglio precisato nell'articolo 8 "Caratteristiche e Modalità dell'esecuzione del Servizio"
- 2. Le condizioni particolari di servizio contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria.
- 3. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
- 4. I successivi artt. 2 ed 8 stabiliscono il valore del servizio, le attrezzature e materiali d'uso minimi necessari allo svolgimento del servizio in oggetto.
- 5. Il presente appalto è stato strutturato su un unico lotto in considerazione dell'esiguità dell'importo stimato per il servizio.

CIG: 8156756FF9

RUP: dott. Luigi Macciò - Funzionario Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali – e-mail: lmaccio@comune.genova.it

Art. 2 – Valore del servizio

- 1. L'importo stimato del servizio è pari ad € 63.000,00= su base annuale oltre IVA 22%, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni (a facoltà dell'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio). Il corrispettivo è da intendersi a corpo per il servizio oggetto della presente gara.
- 2. Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze.
- 3. I costi della manodopera sono stimati complessivamente in misura annua pari ad € 47.000,00= stimando 1.780 ore annue per il servizio di presidio e supporto tecnico.

Art. 3 – Importo e durata del contratto

- 1. L'importo complessivo del contratto, per il periodo di validità di 1 anno sarà determinato dalla percentuale unica di sconto offerta in sede di gara sul costo totale del servizio.
- 2. L'importo contrattuale potrà essere aumentato o ridotto nel limite del 20% d'obbligo, senza alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.







50/2016 e ss. mm. e ii. e/o, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi all'offerta presentata, fino ad un massimo complessivo pari all'importo di aggiudicazione.

Art. 4 - Cauzione provvisoria

- 1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/02016 e ss. mm. e ii. l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato all'articolo 2, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - a. in contanti, con deposito in denaro o assegno circolare: conto corrente n. 101771761 – ABI 02008 – CAB 01459 – CIN X presso Unicredit S.p.A. GENOVA TESORERIA COMUNALE Via Garibaldi, 9 16124 Genova
 - b. con bonifico bancario: IBAN IT72X0200801459000101771761
 - c. in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 3. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 4. All'importo della garanzia sono applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/02016 e ss. mm. e ii., se dovute.

Art. 5 – Modalità di aggiudicazione







OMUNE DI GENOVA

1. Ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione sulla base dei criteri di valutazione sotto indicati, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 95, comma 12, del predetto Decreto Legislativo:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - Elemento ECONOMICO	30
B - Elementi TECNICI	70
TOTALE	100

<u>A) MODALITÀ DI ARTICOLAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED ATTRIBUZIONE</u> DEL PUNTEGGIO INERENTE L'ELEMENTO ECONOMICO – punti 30

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica indicando la percentuale unica di sconto che intendono praticare rispetto al prezzo posto a base di gara (€ 63.000,00).

Non si accetteranno percentuali di sconto pari a zero.

Tale percentuale di sconto troverà applicazione per la determinazione dell'importo totale del contratto rispetto all'importo presunto indicato all'art. 2.

Si procederà all'attribuzione del punteggio economico tenuto conto che all'offerta migliore, ovvero a quella che avrà offerto il maggiore sconto percentuale sul prezzo posto a base di gara, verranno attribuiti 30 punti mentre per le altre offerte si procederà all'attribuzione del punteggio applicando la seguente formula:

PE = PEmax x (R / Rmax)

Dove:

PE= punteggio attribuito all'impresa

PEmax = massimo punteggio attribuibile

R = ribasso impresa concorrente rispetto alla base di gara

Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara

B) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (MAX punti 70)

Il punteggio complessivo di 70 punti sarà suddiviso tra i seguenti elementi:





4



B.1 INTERVENTI TECNICI DI RIPRISTINO; punti max 20

Disponibilità a effettuare interventi tecnici estemporanei di ripristino di piccola entità, in caso di malfunzionamento del sistema integrato multimediale per la votazione elettronica e/o la gestione audio multimediale (aula Consiglio) o del sistema di registrazione audio delle sedute (Conferenza Capigruppo) (a titolo di esempio: verifica e sostituzione microfoni ad innesto, spostamento postazioni consiglieri, sostituzione fusibili, ripristino stampante, verifica connettori display dell'aula, ecc.). Si specifica che il materiale e/o pezzi di ricambio relativi ai suddetti interventi sono a carico della Civica Amministrazione.

La suddetta disponibilità e l'indicazione degli interventi tecnici dovrà essere inserita nella relazione tecnica di cui al comma 4 del presente articolo.

B.2 QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE; punti max 30

Qualificazione ed esperienza del personale effettivamente impiegato nell'appalto, con particolare riferimento a pregressi servizi di presidio e assistenza tecnica svolti per le sedute degli Organi istituzionali elettivi di Comuni (o loro articolazioni), Province, Città Metropolitane, Regioni, Stato, Unione Europea.

La dichiarazione inerente la qualificazione ed esperienza del personale o altra documentazione idonea deve essere inserita nella relazione tecnica di cui al comma 4 del presente articolo.

B.3 ELABORAZIONI STATISTICHE; punti max 10

Disponibilità a effettuare elaborazioni statistiche inerenti l'attività degli Organi istituzionali per i quali viene prestato il servizio (a titolo di esempio: n° sedute e durata delle stesse, n° interrogazioni a risposta immediata per Consigliere e/o Gruppo consiliare, n° mozioni e n° interpellanze trattate per Consigliere e/o Gruppo consiliare, etc.).

Il dettaglio delle elaborazioni offerte dovrà essere inserito nella relazione tecnica di cui al comma 4 del presente articolo.

B.4 MIGLIORIE TECNOLOGICHE; punti max 5

Disponibilità ad effettuare migliorie tecnologiche al sistema integrato multimediale per la votazione elettronica e/o la gestione audio multimediale (aula Consiglio) e/o al sistema di registrazione audio delle sedute della Conferenza Capigruppo, a proprio carico e quindi comprese nel corrispettivo contrattuale; detti migliorie resteranno in proprietà al Comune.

Il dettaglio delle migliorie offerte dovrà essere inserito nella relazione tecnica di cui al comma 4 del presente articolo.

B.5 POSSESSO CLAUSOLA ETICO SOCIALE; punti 3

La Commissione attribuirà il punteggio di cui sopra in caso di impegno etico sociale che potrà essere comprovato con il possesso della certificazione SA8000: 2008, con l'attestato che certifichi la conformità del Sistema di Responsabilità Sociale alla SA8000: 2008 o con il possesso del Codice Etico o del Bilancio Sociale

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui sopra il punteggio verrà attribuito nel caso di possesso della certificazione o dell'altra documentazione indicata.

La dichiarazione del possesso della certificazione SA 8000:2008 o di altra documentazione idonea come sopra indicato, dovrà essere inserita sulla piattaforma Me.Pa.







B.6 POSSESSO CERTIFICAZIONE ASSE.CO. punti 2

La dichiarazione del possesso della Certificazione ASSE.CO, (asseverazione contributiva), ossia la certificazione della regolarità retributiva e contributiva dell'azienda rilasciata da AS-SE.CO dovrà essere inserita sulla piattaforma Me.Pa.

- 2. I criteri di cui ai punti B5, B6 sono di natura tabellare e prevedono la valutazione della presenza/assenza di un determinato elemento/caratteristica con l'attribuzione in toto (o la non attribuzione) di tutto il punteggio previsto.
 - 3. I criteri di valutazione di cui ai punti B1, B2, B3, B4 sono di natura qualitativa con caratteristiche discrezionali e saranno valutati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

Ottimo: da 0,9 a 1
Buono: da 0,75 a 0,89
Adeguato: da 0,6 a 0,74
Carente: da 0,45 a 0,59

- Gravemente insufficiente: da 0 a 0,44.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione all'elemento in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

4. Gli elementi di cui ai punti B1, B2, B3, B4 dovranno essere illustrati dall'impresa offerente in apposita relazione tecnica di non più di dieci pagine che dovrà essere inserita sulla piattaforma Me.Pa.

Art. 6 - Svolgimento della procedura di gara

1. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del Comune di Genova con proprio atto n. 20 del 23/02/2017 "Criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure gestite dal Comune di Genova per l'aggiudicazione dei contratti pubblici", considerata la sospensione dell'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. sino al 31 dicembre 2020, così come disposto dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", così come convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.







- 2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
- 3. Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.
- 4. Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.
- 5. Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice, verranno sottoposte a verifica di congruità.
- 6. La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice.
- 7. La Civica Amministrazione, verificherà, partendo dalla I° in graduatoria, la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nelle presenti Condizioni del Servizio. In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'esclusione della stessa.
- 8. Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la Civica Amministrazione procederà all'aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della PA (Me.PA).
- 9. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 7 – Garanzia definitiva

- 1. L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dovrà prestare una garanzia per l'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.
- 2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
- 3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 espressamente richiamato dall'art. 103 comma 1.
- 4. La garanzia resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'articolo







103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La garanzia definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. n. 449/1959. La garanzia prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- 5. Considerata l'urgenza di avviare il servizio, la garanzia definitiva dovrà essere prodotta entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
- 6. La garanzia definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto.
- 7. La garanzia definitiva deve permanere nella misura prevista dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.
- 8. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.
- 9. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 10. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 8 - Caratteristiche e modalità dell'esecuzione del servizio

1. Il servizio di presidio e supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare e del sistema di registrazione audio delle sedute delle Conferenze capigruppo sarà richiesto, di norma, per la Conferenza Capigruppo e il Consiglio comunale il martedì a partire dalle ore 11.00 e presuntivamente fino alle ore 19.00 e, comunque, fino al termine della seduta stessa. Si rappresenta che, in casi particolari, come ad esempio l'approvazione dei documenti previsionali e programmatici dell'Ente, nonché per eventi di particolare rilevanza per la città, le sedute del Consiglio comunale potranno protrarsi anche oltre il suddetto orario abituale, anche per più giornate.







Nel caso in cui il Consiglio comunale (e/o la Conferenza dei Capigruppo) si tenesse in giorno od orario diverso, l'aggiudicatario sarà avvisato il giorno precedente la data della seduta. A mero titolo esemplificativo si specifica che durante l'anno 2018 si sono svolte 46 sedute di Consiglio comunale e altrettante sedute di Conferenze Capigruppo e per l'anno 2019 si stima un numero analogo di sedute.

Le Commissioni consiliari si svolgono di norma dal lunedì al giovedì, il mattino (di norma dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e il pomeriggio (di norma dalle ore 14.00 alle ore 18.00), e il venerdì mattina (di norma dalle ore 9.00 alle ore 13.00), secondo quanto previsto da un calendario settimanale. Il calendario settimanale verrà inviato all'aggiudicatario di norma il venerdì per la settimana successiva, fatti salvi casi di particolare urgenza, per cui il servizio potrà essere richiesto mediante comunicazione inviata il giorno antecedente la seduta. A mero titolo esemplificativo si specifica che durante l'anno 2018 si sono svolte 183 sedute di Commissioni consiliari e per l'anno 2019 si stima un numero analogo di sedute.

- 2. Il servizio deve iniziare almeno 15 minuti prima rispetto all'orario di inizio della seduta, attivando, secondo quanto previsto dai manuali per la gestione in uso, gli impianti presenti:
 - a. il sistema integrato multimediale per la votazione elettronica e la gestione audio multimediale della sala per il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari;
 - b. il sistema di registrazione audio delle sedute delle Conferenze capigruppo.
- 3. L'operatore in servizio deve:
 - a. assicurare la propria presenza continua nella postazione della sala consiliare e/o della sala ove si svolge la Conferenza Capigruppo fino al termine della seduta, ivi compresi i periodi di eventuale sospensione della stessa;
 - b. effettuare il controllo del corretto funzionamento delle periferiche di output (stampante, display / monitor di sala) prima dell'inizio delle sedute;
 - c. seguire con particolare attenzione lo svolgimento dei lavori d'aula, gestire gli interventi degli oratori mediante attivazione dei microfoni e attribuzione del tempo di parola;
 - d. gestire le fasi di operazione di voto;
 - e. procedere all'archiviazione dei files audio generati dall'impianto in uso in formato WAV, PCM Uncompressed 8000hz, 16bit, Mono, anche ai fini della trasmissione degli stessi alla ditta assegnataria del servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio, delle Commissioni e delle Conferenze Capigruppo;
 - f. eseguire, almeno una volta al mese, un back up dei file audio ed invio del file audio del sistema Eurel relativo alle singole sedute (file audio spezzettato per singoli interventi) sul server del Comune di Genova indirizzo: //comge/dfs1/Registrazioni_sedute.
- 4. La ditta assegnataria dovrà garantire tutte le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari, con le modalità e le tempistiche che verranno stabilite, a prescindere da qualsiasi tipo di evento (sciopero del personale, ferie, malattie, infortuni ...).
- 5. Il sistema integrato multimediale per la votazione elettronica e la gestione audio multimediale della sala per il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari è costituito da:
 - n. 61 postazioni consigliere con microfoni ad innesto







- n. 17 postazioni Giunta con microfoni ad innesto
- n. 1 postazione Presidente con microfono ad innesto
- n. 3 monitor plasma 63"
- n. 1 software di gestione e controllo
- n. 2 personal computer da rack
- n. 1 personal computer da rack su cui è installato un RecordPad Sound Recorder Vers 4.13 della NCH Software
- n. 1 monitor 19" TFT
- n. 1 stampante laser
- n. 1 sistema di amplificazione
- n. 4 casse acustiche
- 6. Il sistema di registrazione audio delle sedute delle Conferenze capigruppo è costituito da:
 - n. 1 Notebook su cui è installato un RecordPad Sound Recorder Vers 4.13 della NCH Software

Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico dell'Aggiudicatario

1. L' Aggiudicatario:

- a. dovrà indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più referenti, con autonomia gestionale, incaricati di coordinare tutte le operazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici;
- b. dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle presenti Condizioni Particolari del servizio, secondo gli indirizzi e le direttive fissate dal Comune di Genova;
- c. è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio; le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'Aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza e/o di segreto è considerata grave inadempimento contrattuale costituente causa di risoluzione del contratto, fatte salve ulteriori eventuali azioni di risarcimento del danno:
- d. non dovrà utilizzare per finalità diverse ed estranee al contratto, né diffondere, la documentazione elaborata dal Comune e di sua esclusiva proprietà, ivi compresi i documenti messi a disposizione per ragioni di servizio;
- e. dovrà sostenere le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio aggiudicato;
- f. dovrà provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;







- g. dovrà ottemperare agli obblighi di tutela della privacy, anche secondo quanto meglio precisato all'articolo 10;
- h. dovrà ottemperare all' obbligo di cura dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati a persone a qualunque titolo presenti nelle strutture oggetto di gara determinati da negligenza e/o inottemperanza alle norme di sicurezza;
- i. dovrà comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- j. dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- k. dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- l. dovrà osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori.
- 2. L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10 - Tutela della privacy

- 1. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (GDPR).
- 2. La Civica Amministrazione in qualità di "Titolare del trattamento" di dati personali, nominerà, con atto formale, la società aggiudicataria quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati" in relazione all'oggetto del contratto.
- 3. Il Responsabile ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente, garantendo il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento.
- 4. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone fisiche da nominare "Incaricati" del trattamento dei dati prescrivendo, tra l'altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso.
 - 5. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (si







- allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- 6. Il Responsabile redige, ai sensi dell'articolo 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento.
- 7. L'aggiudicatario, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- 8. L'aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- 9. L'aggiudicatario è tenuto a informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy.
- 10. L'aggiudicatario, tenendo conto della natura del trattamento, è tenuto ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
- 11. L'aggiudicatario è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive.
- 12. L'aggiudicatario è tenuto a concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).
- 13. Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando l'aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.
- 14. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi







- obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.
- 15. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).
- 16. L'aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- 17. Nel caso in cui la società aggiudicataria, responsabile esterno del trattamento dei dati, non sia stabilita in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.
- 18. L'aggiudicatario è altresì obbligato ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione e, su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
- 19. Il Comune di Genova si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge.
- 20. Durata della nomina a responsabile del trattamento dei dati: la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale, anche a seguito di opzione di rinnovo, e fino al temine dell'eventuale proroga disposta. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune di Genova.

Art. 11 – Sicurezza, norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

1. E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art.12 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

- 1. Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
- 2. La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad € 50.000,00.







Art. 13 – Verifiche e controlli

- 1. Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dalla stazione appaltante.
- 2. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
- 3. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.
- 4. La Ditta aggiudicataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.
- 5. L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico in relazione alla gravità delle stesse conferito.

Art.14 - Penali

- 1. Il Comune di Genova potrà applicare le penali di seguito riportate in caso di prestazione non conforme a quanto previsto nelle presenti condizioni particolari di servizio come di seguito indicato:
 - a. € 1.000,00 (milleeuro/00) in caso di inosservanza del termine di inizio del servizio (almeno 15 minuti prima rispetto all'orario di inizio della seduta del Consiglio comunale o della Commissione consiliare o della Conferenza Capigruppo);
 - b. € 3.000,00 (tremilaeuro/00) in caso di inosservanza del termine di inizio del servizio e la seduta del Consiglio comunale o della Commissione consiliare o della Conferenza Capigruppo subisca un ritardo o non possa svolgersi regolarmente;
 - c. da € 300,00 (trecento/00) a € 1.000,00 per altri ipotesi di non conformità del servizio, da graduare in relazione alla gravità delle stesse.







- 2. La penale verrà applicata ad insindacabile giudizio dell'ente dopo aver valutato le eventuali motivazioni dell'impresa che dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione.
- 3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile. Le penali verranno irrogate mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. Le penali dovranno essere comunicate entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento o inesatto adempimento.
- 4. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe dell'aggiudicatario.
- 5. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, troverà applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
- 6. Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della garanzia definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

- 1. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali relative ai ritardi per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.
- 2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a danno della Ditta aggiudicataria qualora nel corso dell'esecuzione del servizio dovesse verificarsi:
 - a. sopravvenuta causa di esclusione per mancanza dei requisiti di ordine generale;
 - b. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - c. transazioni di cui alla presente procedura non eseguite avvalendosi di Istituti bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d. due rifiuti da parte dell'Amministrazione del servizio reso per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione;
 - e. inosservanza dell'obbligo di riservatezza e/o di segreto di cui all'art. 9 comma 1 lett. c).
- 3. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento ad irregolarità







contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti. Condizioni particolari, ovvero, ancora, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Impresa nel corso dell'esecuzione del servizio come subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

- 4. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'impresa mediante PEC che produrrà effetto dalla data di ricezione.
- 5. L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 16 - Esecuzione in danno.

- 1. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dalla C.A. e previamente comunicata all'aggiudicatario, si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.
- 2. Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 17 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.

- 1. La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova alla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: TCPTER.
- 2. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG 8156756FF9 il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.
- 3. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti







- (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).
- 4. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "*split payment*" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.
- 5. La liquidazione delle fatture è subordinata:
 - all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
 - all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti. L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

În caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

- 6. Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 7. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabili di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.
- 8. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.
- 2. L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.







- 3. L'Aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
- 4. L'Aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
- 5. L'Aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19 - D.U.V.R.I

- 1. Pur trattandosi di servizio da svolgersi all'interno dei locali di pertinenza del Comune di Genova, l'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causino sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., e, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza), da cui discende che il costo della sicurezza per le interferenze è pari a zero.

 Tuttavia, sarà cura del RUP analizzare la possibile presenza di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza all'eventuale redazione del D.U.V.R.I..
- 2. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art.20 - Subappalto

- 1. Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.
- 2. Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.e ii..
- 3. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e a quant'altro stabilito dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto.







1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art. 22 - Cessione del credito

1. E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 23 - Foro competente.

- 1. Autorità cui è possibile ricorrere: TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 16145 GENOVA; termini di presentazione del ricorso: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.
- 2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria Foro esclusivo di Genova.

Art. 24 - Oneri e spese

1. Sono a carico della società affidataria gli oneri di bollo, tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.

Art. 25 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.) e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.



